Ex Art. 29 - Assegno di nuzialità
(C.c.n.l. ENEL 21.2.89)

Al lavoratore che contrae matrimonio viene corrisposto un assegno di importo pari a 15/30 della retribuzione del mese nel quale il matrimonio viene celebrato.

Qualora il matrimonio venga contratto fra dipendenti dell'ENEL, viene corrisposto un solo assegno da ragguagliarsi alla più elevata tra le due retribuzioni mensili di competenza degli interessati.

Eventuali condizioni di miglior favore in atto saranno conservate "ad personam" ai lavoratori in servizio al 31 dicembre 1962.